
Tribunale del Lavoro

Di CATANIA

RICORSO

Per il sig. CANDULLO MARIACATENA C.F. CDLMCT92M55A028Z; rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ventriglia C.F.VNTLGU74T01G273N , giusta procura in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato per la carica presso lo studio dell'Avv. Ventriglia Luigi, via San Vito n.48 -92100- Agrigento, TEL.FAX.0922-556134 –Pec: luigiventriglia@avvocatiagrigento.it;

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca ,nella persona del Ministro *pro tempore*, c/o *Avvocatura generale dello Stato* , *viale dei Portoghesi* – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente

CONTRO

Ufficio scolastico regionale per la Sicilia , in persona del rappresentante pro-tempore , domiciliato per la carica presso Avvocatura distrettuale di Stato in Catania ;

FATTO

Che la ricorrente ha presentato domanda per inserimento nelle graduatorie del personale ATA in data 17.04.2021, entro il termine previsto dal decreto per il

triennio 2021/2022 , 2022/2023 , 2023/2024 , presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Catania.

Che la ricorrente ha prestato servizio civile , dal 12.09.2016 AL 11.09.2017 presso il Centro Volontariato Internazionale Donna Educazione e sviluppo.

Che la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA , giusto D.M. N.50 del 03.03.2021 che ha individuato i criteri concernenti le procedure per l'inserimento nelle graduatorie per il personale ATA per il triennio relativo agli anni scolastici 2021/2022-23-24 ; a seguito della domanda presentata dal ricorrente il quale ha chiesto oltre l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA, ha anche chiesto il riconoscimento del servizio civile reso al fine di ottenere il punteggio di 6 punti .

Tuttavia l'istituto scolastico di Catania, a seguito della domanda presentata dal ricorrente in data 17-04-2021 (doc. allegato) non ha riconosciuto il servizio civile reso dal ricorrente pur avendone diritto al riconoscimento del servizio civile reso non in costanza di nomina.

MOTIVI

Violazione e falsa applicazione di legge

Come già' indicato anche il Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza di particolare importanza, sentenza del 02.12.2019 , n. 8234/2019 e successiva con ordinanza N. 05408/2021 pubblicata in data 01/10/2021 , la quale ha affermato un principio di particolare importanza.

Ebbene il Consiglio di Stato Sezione Sesta con sentenza n. 8234/2019, ha affermato che l'aver svolto il servizio di leva deve essere valutato , a prescindere dalla costanza di nomina , come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento, infatti l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti.

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

La norma in questione dispone che: il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento, infatti l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti.

L'effetto prodotto dalla norma, come chiarito nella sentenza cit., discende infatti dal conseguimento del titolo in quanto tale, a prescindere dal fatto che l'amministrazione lo abbia o no rilasciato con riserva dell'esito del processo nel merito.

La sua ragione ispiratrice è allora costituita dalla volontà, espressa del legislatore, di proteggere l'affidamento del privato, il quale abbia prestato servizio militare.

Avviato in buona fede la relativa attività professionale, nonché l'interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell'attività professionale di cui si tratta.

La giurisprudenza della sezione del Consiglio di Stato, su questa stessa linea, ha riconosciuto anch'essa che la norma è espressione di un principio generale valido del riconoscimento del servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti.

In diritto:

alla luce dei disposti normativi richiamati , nonché della recente sentenza, non v'è dubbio alcuno circa l'esistenza in capo al ricorrente di ottenere il riconoscimento del servizio militare prestato con il punteggio di 6 punti, per il **servizio militare prestato non in costanza di nomina valido ai fini dell'accesso o conferma nelle graduatorie di 3 fascia del personale ATA .**

Da ciò ne consegue che sono illegittime , nonché contrarie al principio dell'economia processuale , le disposizioni del M.I.UR che riconoscono la possibilità di ottenere il riconoscimento del punteggio per i servizi civile prestati , solo per chi ha avuto un provvedimento giudiziario positivo.

Le direttive del MIUR altro non fanno che intasare i Tribunali con migliaia di ricorsi presentati da ricorrenti in possesso dei titoli ed esclusi illegittimamente.

- Pertanto:

- *Alla luce delle ragioni sopra riportate si chiede che la ricorrente possa ottenere il riconoscimento dei 6 punti per il servizio civile prestato non in costanza di nomina ,per tutti i motivi sopra riportati.*

-

- §§§§ §§§§ §§§§

- Per l'anzidetto,

- **VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI CATANIA**

a) Accogliere il ricorso della ricorrente per tutti i motivi indicati in premessa e per l'effetto riconoscere il servizio militare reso con il punteggio di 6 punti , nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2023-2024, nella parte in cui disciplina anche la valutazione del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, in cui si dice che “ il servizio civile e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge , prestati non in costanza di rapporto di impiego , sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali impugnati pur avendone i requisiti .

- b) ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto della ricorrente **ad ottenere il riconoscimento del punteggio (6 punti) per il servizio civile prestato anche non in costanza di nomina valido** ai fini **dell'accesso o conferma nelle graduatorie di III fascia del personale ATA** per tutti i motivi sopra esposti ;
- c) si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore indeterminato;
- d) Si chiede la condanna alle spese legali con distrazione a favore dell'Avv. Ventriglia Luigi;
- e) Salvo ogni altro diritto;

Agrigento, Catania li 01.02.2024

Avv. Ventriglia Luigi